CAMERA DEI DEPUTATI N. 4294

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MARIANI e DI PAOLANTONIO

Presentata il 23 novembre 1962

Concorso per titoli, con graduatoria ad esaurimento, per il conferimento del posto di notaio, riservato a praticanti notai ex combattenti, reduci ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Col decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 314, fu bandito un concorso per titoli al fine di dare sollecita sistemazione ai praticanti notai ex combattenti, reduci ed assimilati, ma non si riuscì a dare il posto a tutti i praticanti medesimi appartenenti alle categorie privilegiate, a causa dell'esiguo numero di posti messi, allora, a concorso. Infatti molti praticanti delle predette categorie, ancora oggi, nonostante possiedano titoli accademici e culturali validi ed apprezzabile preparazione all'esercizio della professione di notaio, sono senza posto. E qui è doveroso ricordare che l'annullamento delle prove scritte del concorso bandito con decreto ministeriale 31 dicembre 1958 ha contribuito non poco ad aumentare il disagio di questa particolare categoria di praticanti.

La loro sistemazione si rende urgente ed indilazionabile, anche perché, nel progetto della nuova legge notarile, è previsto l'abbassamento del limite massimo utile per la partecipazione al concorso per esame per la nomina a notaio, da 50 a 35 anni. Esclusi sarebbero, così, in massima parte e per sempre proprio i praticanti notai, appartenenti alle categorie privilegiate, ormai vicini ai cinquant'anni e comunque di età superiore ai trentacinque anni.

Si tratta di una categoria di cittadini (ex combattenti, reduci, partigiani e categorie affini, condannati o confinati per attività antifascista, perseguitati razziali) che hanno diritto ad un particolare trattamento, in omaggio alle benemerenze, che si sono acquistate e che il Paese non può non tenere presente ed il Parlamento non può ignorare, quando si discute della loro sistemazione.

Essi, in non pochi casi, svolgono con senso di responsabilità, con diligenza e con zelante competenza la loro attività al servizio dello Stato, di Enti parastatali e locali, in qualità di dipendenti di ruolo o non di ruolo.

La particolare loro situazione mi ha spinto a farmi promotore della presente proposta di legge che, basata com'è sui principî di giustizia e di equità, con l'approvazione, darà al Parlamento l'occasione di manifestare la doverosa comprensione ed il giusto riconoscimento del Paese ad una categoria di cittadini, meritevoli della riconoscenza della nazione, per aver subito della guerra le conseguenze e gli effetti più gravi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di provvedere alla sistemazione, in posti notarili, di speciali categorie di praticanti-notai, mediante concorso per titoli e formazione di una graduatoria valida, ai fini del conferimento della nomina a notaio, fino alla concorrenza del numero degli aspiranti.

ART. 2.

Il concorso di cui al precedente articolo è riservato a coloro che siano compresi nelle seguenti categorie:

1°) mutilati, invalidi di guerra e combattenti; partigiani combattenti; invalidi e mutilati per la lotta di liberazione; reduci dalla prigionia o dalla deportazione; orfani e vedove di Caduti;

2°) condannati o confinati per l'attività antifascista;

3°) aspiranti che hanno conseguito l'idoneità o l'abilitazione in un concorso per esame per nomina a notaio;

4°) coadiutori permanenti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Gli aspiranti al concorso debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 5, nn. 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non devono aver superato il 52° anno di età. alla data di pubblicazione del bando.

ART. 4.

Per la formazione della graduatoria dei concorrenti, si terrà conto:

del precedente esercizio notarile e dell'esercizio di funzioni di coadiutore;

della conseguita idoneità o abilitazione al notariato, con riguardo alla votazione riportata;

dei servizi resi negli Archivi notarili o in altri Uffici aventi affinità col Notariato;

dell'esercizio di funzioni svolte dagli aspiranti in qualità di dipendenti di ruolo o non di ruolo dell'Amministrazione statale, parastatale o di ente locale;

dell'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;

dell'insegnamento di discipline giuridiche;

dei titoli di studio e delle pubblicazioni;

della votazione riportata nella laurea.

ART. 5.

Agli aspiranti sarà conferita la nomina a notaio e la sistemazione nel posto notarile secondo l'ordine di graduatoria, di cui al precedente articolo e nei limiti dell'aliquota del cinquanta per cento dei posti che, dall'entrata in vigore della presente legge, si renderanno disponibili, in ciascun anno.

Gli aspiranti che, per insufficienza di posti, non conseguano la nomina e la sistemazione nella prima applicazione della presente legge, saranno nominati e sistemati nei posti che si renderanno disponibili negli anni successivi, fino alla concorrenza del numero degli aspiranti medesimi e limitatamente all'aliquota predetta del cinquanta per cento dei posti, disponibili in ciascun anno.

ART. 6.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti debbono farne domanda in carta da bollo al Ministro per la grazia e giustizia. La domanda deve esser corredata dai documenti indicati nell'articolo 10 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953. Devono anche essere prodotti i documenti che comprovino il possesso del titolo per partecipare al concorso a norma dell'articolo 2 della presente legge e quello degli altri titoli, dei quali il candidato intende avvalersi. Sono esenti dal pagamento della tassa di cui all'articolo 10, n. 11, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al Notariato presso le Corti di appello e coloro che siano risultati idonei in un concorso per esami per nomina a notaio.

ART. 7.

La domanda di ammissione al concorso e le quietanze comprovanti il versamento della tassa erariale e delle altre somme, di cui all'articolo 10 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, debbono esser presentate sotto pena di scadenza, entro il

termine stabilito nel bando, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione il candidato risiede. Nella domanda deve esser esattamente indicato l'indirizzo dell'aspirante ed ad essa deve unirsi un duplice elenco in carta libera dei documenti prodotti. Il procuratore della Repubblica, riscontrata l'esattezza degli elenchi, li munisce del visto, con la data e la firma e ne restituisce uno all'interessato, a titolo di ricevuta Entro quaranta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il procuratore della Repubblica invia al Ministero tutti gli atti del concorso, unendo per ciascun aspirante un rapporto informativo sulla condotta morale e politica e il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 606 del Codice di procedura penale. Qualora nessuna domanda sia stata presentata, il procuratore della Repubblica trasmette al Ministro la corrispondente dichiarazione negativa, entro cinque giorni dalla chiusura del concorso. Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso

ART. 8.

Per la costituzione e per il funzionamento della Commissione esaminatrice si applicano le disposizioni degli articoli 27, 28, 35 e 36 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, con le successive modificazioni e del regio decreto 2 maggio 1932, n. 496. Ogni commissario dispone di 40 punti per la valutazione dei titoli di ciascun aspirante. La somma dei punti assegnati al concorrente costituisce il punto effettivo con il quale egli è collocato in graduatoria. La Commissione in base al punto definitivo di ciascun concorrente, forma la graduatoria generale dei concorrenti. A parità di punti la precedenza in graduatoria è determinata secondo le norme in vigore per i concorsi all'Amministrazione dello Stato. Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria che viene pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero per la grazia e giustizia.

ART. 9

Si applicano al concorso per titoli, anche per quanto riguarda il conferimento dei posti, le disposizioni relative ai concorsi notarili per esame, in quanto non siano incompatibili con quelli della presente legge.